



Art.1 Promossa dai componenti dall'atto costitutivo è costituita l'Associazione JACK RUSSELL TERRIER ITALIA con sede in Torri del Benaco(VR) in Via dall'Oca Bianca 59\A .

Art.2 Scopo dell'Associazione è la tutela, la salvaguardia e valorizzazione della razza Jack Russell Terrier in Italia, svolgere ogni più efficiente azione per divulgare la razza Jack Russell Terrier , la tutela e la protezione degli animali d'affezione in generale e nello specifico nella valorizzazione e tutela della razza canina Jack Russel Terrier. L'associazione non ha fini di lucro e la sua attività non può subire condizionamenti dei partiti, economici, confessionali, che siano in contrasto con le norme del presente statuto. Per il conseguimento dei fini di cui sopra l'associazione: a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento del Jack Russell Terrier ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti; b) organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con altre società cinofile, oppure con altri enti o società specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative

Ulteriori scopi dell'Associazione sono:

A - Di provvedere alla protezione dell'Ecosistema con particolare riguardo agli Animali e all'Ambiente, con la finalità esclusiva della solidarietà sociale.

B - Di svolgere efficace informazione e formazione animalista e ambientalista, in particolare, attuando incontri, convegni, progetti nelle scuole e nel mondo dei giovani. Di impegnarsi per la divulgazione di sani principi Ecologisti e Animalisti, attuando tutte le iniziative compatibili con la funzione dell'Associazione senza interferire con l'attività di altri Enti ed Istituzioni.

C - Di svolgere attività di Protezione Civile, anche finalizzata alla salvaguardia degli animali, dell'ambiente, del patrimonio architettonico, culturale, archeologico e di essere di fattivo supporto ai Coordinamenti Regionali e Provinciali di Protezione Civile e dello stesso Dipartimento Nazionale.

D - Di svolgere, altresì, nelle materie di competenza, attività finalizzata all'attività turistica, didattica, culturale e sportiva.

E - Di attuare corsi di formazione per i propri Operatori e Guardie per il servizio di vigilanza EcoZoofila Ambientale e di Protezione Civile, per collaborare con le pubbliche Istituzioni alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, ivi compresa caccia e pesca, e per le emergenze in ambito di Protezione Civile. Il servizio di tali Operatori e Guardie sarà regolato da specifico regolamento/i e sarà gestito esclusivamente da un apposito

Coordinamento Nazionale.

F - Di attuare corsi di formazione per operatori: Zoofilo, Ambientale e per tutte le altre attività che possono essere svolte per la più proficua collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni e per l'interesse collettivo.

G - Di attuare progetti finalizzati al perfezionamento delle normative attinenti ai propri scopi.

H - Di studiare con le Istituzioni: Stato, Regioni, Province, Comuni ed altri Enti Locali, le soluzioni di problematiche inerenti al campo della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali e della Protezione Civile .

I - Di collaborare con i Ministeri dell'Ambiente e della Salute, con la Protezione Civile ed Antincendio Nazionale e/o Locale, con la Croce Rossa Italiana, con l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari presenti nel Ministero dell'Interno, e con tutte le altre Associazioni - Enti - Istituzioni pubbliche e private, anche attraverso forme convenzionali, il cui interesse sia rivolto alla protezione dell'ecosistema e che, in ogni caso, abbiano come finalità la salvaguardia dell'esistenza di qualsiasi forma di vita sul pianeta.

L - Di attivarsi per ottenere sussidi economico-finanziari per l'esistenza ed il miglioramento dell'Associazione stessa, organizzando attività sportive e culturali, creando un giornale periodico, stipulando convenzioni con Istituzioni pubbliche e private, etc. etc.

M - Di non aver scopo di lucro. Tutti i proventi delle attività non potranno, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, sia in forma diretta che indiretta, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per Legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

N - Di reinvestire, obbligatoriamente, eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

O - I membri eletti alle cariche associative, gli associati, gli operatori, svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito; agli stessi saranno rimborsate le sole spese sostenute per la loro attività.

P - In caso di scioglimento dell'Associazione, tutti i beni mobili e immobili saranno devoluti ad altre Associazioni ma in forma prioritaria a quelle con le stesse finalità, oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n°662.

Q - Creazione di uffici per i diritti degli animali.

R - Delibere per l'autorizzazione alla sepoltura con cane e gatto.

S - Delibera per l'attuazione di regolamenti comunali per la tutela del benessere animale.

T - Corsi per la formazione di educatori cinofili dell'associazione per istruire ed effettuare corsi alla popolazione con rilascio di attestato associazione e comune in cui si è svolto il corso (patentino e attestato);

U - Promozione per la costruzione nel territorio comunale (parchi) di idonee aree per i cani (con panchine e fontanelle per l'acqua) magari divise per taglia piccola e taglie grandi con ricerca di contributi (donazioni deducibili fiscalmente per loro) delle aziende o negozi locali con apposizione di targa pubblicitaria fissa quali sponsor.

V - Attivazione del contributo del 5% mille per l'associazione e campagna tramite Facebook.

W- CORSO DI ADDESTRAMENTO AL RITROVAMENTO DEL TARTUFO

X - Convenzionalmento di cliniche veterinarie per la cura dei pelosi;

Y - Contatti con grosse compagnie assicurative per la stipula di assicurazioni sanitarie per la cura dei pelosi;

Z - Fondo per il sostentamento alle spese per la somministrazione di medicinali e cure per i pelosi appartenenti a persone con problemi economici..

Art.3 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.

Art. 4 L'associazione si intende costituita da quanti sono intervenuti nell'atto costitutivo e da quanti, aventi i requisiti prescritti, vi aderiranno in seguito, secondo le modalità previste nei successivi articoli.

I SOCI Art. 5 I Soci si distinguono in ordinari, onorari e fondatori.

Art. 6 Per diventare Soci ordinari bisogna fare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione del Socio comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto, di tutte le sue eventuali modifiche, l'impegno al pagamento delle quote sociali annuali previste a favore dell'Associazione, nonché l'obbligo di osservare le deliberazioni fatte dagli Organi Sociali in base allo Statuto. Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, può deliberare la rielezione della domanda di ammissione. Trascorse tre settimane dalla data di consegna della domanda alla sede dell'Associazione senza che il C.D. abbia reso noto il proprio parere la stessa si intende accettata. Il Segretario dell'Associazione provvede all'iscrizione del nuovo Socio nel Libro dei Soci all'atto del versamento della quota annuale. Soci onorari sono coloro che hanno particolari benemeritenze nel settore delle attività cinofile e sono nominati annualmente dal C.D. Essi hanno tutti i diritti e i doveri dei soci ordinari, salvo il versamento della quota sociale annuale. Soci fondatori sono coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo. Essi hanno tutti i diritti e i doveri dei Soci ordinari, salvo l'obbligo di fare la domanda di ammissione.

Art. 7 All'iniziativa ordinarie dell'Associazione possono accedere esclusivamente i Soci, loro invitati, o invitati dell'Associazione stessa.

Art. 8 La qualifica di Socio si perde per: a) recesso del Socio; b) motivata esclusione decisa dal Consiglio Direttivo; c) decadenza, quando il Socio non paga la quota sociale annuale entro due mesi dal termine dell'anno sociale e, per i Soci onorari, automaticamente per decorrenza dal termine dell'anno sociale; d) per scioglimento dell'Associazione.

ORGANI SOCIALI-PATRIMONIO Art. 9 Sono organi dell'Associazione: A) ASSEMBLEA DEI SOCI B) CONSIGLIO DIRETTIVO C) IL PRESIDENTE D) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili e del fondo di dotazione, le risorse economiche sono costituite da contributi degli aderenti, contributi dei privati, contributi statali o da altri enti e organismi nazionali e internazionali, donazioni, rimborsi da convenzioni, quote annuali dei soci, .

Art. 10 Tutti i Soci, di presenza o con delega scritta senza distinzione di categoria, hanno diritto a partecipare all'Assemblea dei Soci. Ogni socio ha diritto ad un voto e può essere delegatario di non più di due deleghe. I Soci che non hanno pagato la quota sociale annuale quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, anche se all'interno del periodo di tre mesi previsto dall'art. 8 lett. d) conservano il diritto di partecipazione ma non il diritto di voto. L'Assemblea Generale dei Soci deve essere convocata dal Presidente ogni anno entro il 31 marzo, per l'approvazione del bilancio e del programma annuale di attività. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Soci o su richiesta scritta del Consiglio Direttivo. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci. In seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei voti, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 16 per lo scioglimento dell'Associazione. In caso di parità dei voti la deliberazione si intende respinta. L'Assemblea dei Soci elegge, ogni tre anni, a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, con un sistema di voto per cui ogni Socio può indicare solo tre dei nomi da eleggere, delibera ogni anno l'importo delle quote sociali.

Art. 11 Il C.D. potrà essere composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 consiglieri che durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo, i cui membri per il primo mandato sono scelti fra i Soci fondatori e successivamente tra tutti i Soci, nomina nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario/Tesoriere. In caso di dimissioni, nel corso del mandato triennale, di componenti il Consiglio Direttivo, il medesimo procederà alla sostituzione mediante cooptazione del primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo può nominare commissioni, e/o comitati con funzione consultive e promozionali per il miglior perseguimento degli scopi sociali dell'Associazione.

Art. 12 Il C.D. è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due consiglieri. Le riunioni del C.D. sono valide quando siano presenti la maggioranza dei consiglieri. Ogni consigliere ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe di voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il C.D. è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione atti al conseguimento degli scopi sociali. Ad esso compete approvare il bilancio consuntivo e preventivo, provvedere al reperimento degli introiti mediante la riscossione della quota sociale annua e richiedere contributi ad Enti o cercare altre risorse per fronteggiare le spese ordinarie e straordinarie prevedibili. Il Segretario/Tesoriere ha ordinariamente la funzione di cassiere e cura la preparazione del bilancio annuale dell'Associazione di concerto con i consiglieri del C.D. I componenti del consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

Art. 13 Il Presidente è responsabile dell'attività dell'associazione, del suo coordinamento e della sua organizzazione, dei rapporti esterni della rispondenza delle attività, sia sul piano politico-culturale, sia sul piano economico alle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione delle iniziative. In particolare il Presidente potrà assumere obbligazioni di qualunque genere, potrà riscuotere da chiunque somme a qualsiasi titolo elargite all'Associazione e per qualunque ammontare rilasciandone liberatoria quietanza sia ai privati sia agli Enti Pubblici; potrà aprire conti correnti presso banche, istituti di credito, Amministrazione Postale e utilizzare gli eventuali scoperti che le banche, gli istituti di credito o l'Amministrazione Postale dovessero accordare; potrà emettere e girare assegni ed effetti cambiari, effettuare qualsiasi operazione bancaria e su conti correnti postali. La firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio spettano al Presidente e, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Art. 14 Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti con un mandato elettivo di tre anni. Per il primo mandato sociale, se nominato, i membri del C. S. sono scelti tra i Soci fondatori e successivamente tra tutti i Soci. L'Assemblea dei Soci, dopo la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, provvederà alla nomina dei cinque componenti il Collegio di cui i primi tre eletti saranno effettivi e i rimanenti supplenti. I tre membri effettivi procederanno, nel loro seno, alla nomina del Presidente il Collegio dei Revisori dei Conti. La Carica dei Revisori dei Conti non comporta nessun emolumento. I Revisori dei Conti possono essere rieletti e partecipare, senza diritto di voto alle riunioni del C.D.

Art. 15 Il patrimonio o fondo comune dell'Associazione è costituito dalle quote sociali versate dai soci e da ogni altro contributo, lascito, donazioni e simili. Per tutta la durata dell'Associazione non si potranno assegnare ai soci né utili né attribuzioni sotto qualsiasi forma del patrimonio sociale. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio non potrà essere diviso fra i soci, ma devoluto a associazioni o enti con un medesimo scopo sociale.

VARIE Art. 16 Per modificare lo Statuto occorre la presenza in Assemblea della maggioranza semplice degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre in Assemblea il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell'Associazione tutti i beni, pagate le passività, saranno devoluti ad Enti culturali o Associazioni riconosciute che svolgano attività o si prefiggano scopi analoghi a quelli perseguiti dall'Associazione.

Art. 17 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, sarà provveduto mediante regolamento.